

GIURISPRUDENZA CASA

FISCO E LUNGAGGINI BUROCRATICHE

«In tema di benefici fiscali "prima casa", la forza maggiore, idonea a impedire la decadenza dell'acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile nel termine previsto, deve consistere in un evento imprevedibile e inevitabile, che può essere ravvisato nell'anomalo ritardo della p.a. nel concedere un'autorizzazione aggiuntiva conseguente alla complessità sopravvenuta di lavori di rifacimento di un vecchio stabile, poiché l'inefficienza e il non motivato ritardo dell'ente pubblico non rientrano nella sfera di disponibilità del contribuente». Lo stabilisce la Cassazione (sent. n. 25888/15, inedita)

a cura dell'Ufficio legale della **Confedilizia**

